

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 26 marzo 2021  
(2 BvR 547/21), in merito ad un ricorso contro il *Recovery Fund***

29/03/2021

Il Tribunale costituzionale federale ha disposto che la legge federale relativa alla decisione del Consiglio europeo del 14 dicembre 2020 sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e sull'abrogazione della decisione 2014/335/UE, Euratom (EratG – Legge tedesca di ratifica della risoluzione sulle risorse proprie che approva il sistema di finanziamento dell'Unione europea fino all'anno 2027), approvata il 25 marzo 2021 dal *Bundestag* e il 26 marzo dal *Bundesrat*, non può essere promulgata dal Presidente federale Frank-Walter Steinmeier fino a quando il Tribunale costituzionale federale non si sarà pronunciato su un ricorso cautelare promosso in merito alla questione e attualmente pendente. Al Tribunale costituzionale federale è stato infatti depositato un ricorso contro la legge di ratifica del *Recovery Fund*, il Fondo europeo per la ripresa, da parte dell'“Alleanza volontà civica” (“*Bündnis Bürgerwille*”). L'Alleanza è guidata da Bernd Lucke, l'ex *leader* del partito politico nazionalconservatore “Alternativa per la Germania” (AfD) che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. L'obiettivo del ricorso era appunto impedire al Presidente di promulgare la legge sul *Recovery Fund*, la cui ratifica è nel frattempo stata approvata dal *Bundestag*. Il ricorso, temendo che la Germania possa essere vincolata a tale meccanismo prima che i giudici costituzionali si pronuncino sulla legittimità della legge, mira a sospendere la promulgazione sino al completamento delle valutazioni da parte del *Bundesverfassungsgericht*. Al riguardo, si era tra l'altro sottolineato che l'iniziativa non riguardasse gli aiuti dell'Ue contro la crisi del coronavirus in quanto tali, ma piuttosto la “tipologia di finanziamento”.

Il *Bundesverfassungsgericht* ha, in questa situazione, optato per un cosiddetto *Hängebeschluss*: l'ordinanza si applica, quindi, solo provvisoriamente fino a quando il Tribunale non avrà reso una decisione sull'istanza cautelare per un'ingiunzione temporanea. Si tratta quindi di una “protezione provvisoria” anticipata per casi particolarmente urgenti in cui non si può attendere nemmeno fino alla decisione sull'istanza cautelare, per la quale si dovrà attendere, presumibilmente, del tempo.

*Maria Theresia Roerig*